



SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 102 DEL 28/11/2024

OGGETTO: O.S. n°22/2021: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 del servizio di assistenza da parte di un archeologo professionista per le attività di scavo nell'ambito delle indagini propedeutiche alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico dell'edificio denominato "Casa dello Sport" sito in via Taraschi a Teramo di proprietà della Regione Abruzzo. Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023. CUP: B42C21001420001 – CIG: B471E6238A.

IL DIRIGENTE

VISTO il DL 17 n°189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state adottate le prime disposizioni per *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- ✓ l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"*;
- ✓ il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante *"Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"*;
- ✓ l'art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante *"Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici"*;
- ✓ l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*;
- ✓ l'art. 1, commi 412 e 413, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"* che ha prorogato al 31/12/2024 la scadenza della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189;

VISTA l'OCSR n°1/2016 con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (da ora in poi USR) nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

VISTO il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Regione Abruzzo nella veste di Vice Commissario per la Ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;

ATTESO che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n° 586 del 18 ottobre 2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con deliberazione di Giunta Regionale n° 386 del 14 luglio 2020 è stato autorizzato il Direttore dell'Ufficio Speciale a rivalutare l'assetto organizzativo approvato con la DGR n. 261/2019 adeguandolo alle nuove funzioni di semplificazione amministrativa;
- con Decreti del Direttore USR 2016 n. 1877 del 21 ottobre 2021, n. 2198 del 25 novembre 2021, n. 1168 del 11 maggio 2022, n. 2378 del 18 ottobre 2022, n. 48 del 13 gennaio 2023, n. 1351 del 30 giugno 2023, si è



proceduto alla riformulazione dell'assetto organizzativo e delle declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;

- con D.G.R. n° 523 del 30/08/2024 è stato affidato l'incarico di Direttore dell'USR in favore del Dott. Vincenzo Rivera fino al 31/12/2024;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (nel seguito, Codice dei contratti);

VISTA l'OCSR n. 145/2023 recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTO l'articolo 32 del DL n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

RICHIAMATO il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n.



189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del decreto legge n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento di un contratto di appalto pubblico di servizi nell'ambito della ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, sia l'amministrazione sia l'operatore economico sono esentati dall'obbligo di contribuzione in favore dell'ANAC, in virtù del disposto, per l'anno in corso, dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Deliberazione dell'Autorità del 19/12/2023, n° 610, adottata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n° 266;

VISTA l'O. S. n° 22/2021 *"Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo"*, adottata dal Commissario Straordinario sulla base dei poteri speciali a Lui conferiti dall'art. 11 comma 2 del DL 16 n°76/2020 per l'attribuzione di particolari poteri in deroga alle leggi vigenti, esclusa quella penale, ai Soggetti Attuatori delle opere di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione, perché presenti all'interno dei centri storici colpiti dal sisma;

CONSIDERATO che, nel contesto dell'O.S. sopra richiamata, l'USR Abruzzo è individuato come Soggetto Attuatore, tra gli altri, anche dell'intervento di miglioramento sismico dell'edificio di proprietà della Regione Abruzzo denominato "Casa dello Sport", adibito a sede di uffici pubblici e di Palestra per usi sportivi e ricreativi, sito in Teramo alla via Taraschi, per un importo stimato di € 2.089.500,00;

VISTO il Decreto n° 1509 del 7 settembre 2021, confermato con Decreto n° 2102 del 16 novembre 2021 e da ultimo con Decreto n° 1475 del 11 luglio 2024, con il quale il Direttore dell'USR Abruzzo ha nominato il dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR, Responsabile Unico del Procedimento di tutte le opere attribuite all'USR con l'OS n° 22/2021 nella veste di Soggetto Attuatore;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione sull'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 da parte del RUP;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n° 76 del 04/10/2024 è stato affidato l'incarico per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del Progetto esecutivo, come definiti ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico dell'edificio denominato "Casa dello Sport" sito a Teramo in Via Taraschi, di proprietà della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che, stante la necessità di progettare un intervento di miglioramento sismico, il RUP ha chiesto ai propri collaboratori di predisporre un piano di indagini di carattere strutturale, finalizzate ad acquisire una migliore conoscenza della struttura e delle proprietà meccaniche dei materiali;

DATO ATTO che, essendo l'edificio oggetto di intervento sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, lo scrivente RUP ha richiesto il rilascio di specifico nulla-osta all'esecuzione delle indagini di carattere strutturale alla competente Soprintendenza, che ha concesso la propria autorizzazione con nota MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|07/05/2024|0006848-P acquisita al prot. Unico RA n. 0186622 del 07/05/2024;

CONSIDERATO che nel nulla-osta sopra richiamato la Soprintendenza prescrive che, per le attività di scavo in profondità volte a verificare le fondazioni, sia garantita con oneri a capo della committenza, l'assistenza costante da parte di un archeologo professionista in possesso dei requisiti di legge, al fine di consentire l'immediata e corretta identificazione di eventuali manufatti e/o stratificazioni d'interesse archeologico e provvedere alla loro necessaria documentazione;

DATO ATTO che l'USR Abruzzo non dispone attualmente di un elenco di operatori economici dal quale attingere per



l'affidamento del servizio di assistenza da parte di un archeologo per le attività di scavo in aree di interesse archeologico e che le suddette attività non sono annoverate tra quelle di cui all'elenco di operatori economici istituito in attuazione del Decreto n°2179/2021 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n° 12/2022 ed aggiornato con Determinazione Dirigenziale n° 17/2023;

DATO ATTO che, a seguito di ricerche condotte dallo scrivente RUP, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti dei beni culturali individuati dall'articolo 9 bis del Codice dei beni e del paesaggio, al fine di individuare i professionisti in possesso delle idonee abilitazioni richieste per l'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento, come sopra dettagliate, è stato individuato il professionista dott.ssa Tania Di Pietro, che risulta regolarmente iscritta nell'elenco Speciale dei Professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii;

RILEVATO che il professionista in argomento, già precedentemente incaricato da questo USR per l'esecuzione di un servizio analogo, ha svolto l'incarico a perfetta regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e che, sentito per le vie brevi, ha manifestato interesse all'assunzione dell'incarico, garantendo piena ed immediata disponibilità, al fine di garantire la rapida esecuzione della prestazione richiesta;

DATO ATTO che, sulla base delle risultanze di servizi analoghi già affidati in precedenza, il costo necessario per l'esecuzione delle attività sopra descritte è stato stimato in € 500,00 al netto di IVA e oneri e che, pertanto, il servizio rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti;

RILEVATO che, trattandosi di un importo compreso all'interno della soglia sopra richiamata, è legittimo il ricorso all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 "*Principi e diritti digitali*" e 20 in tema di "*Principi in materia di trasparenza*";
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- il libro II, parte V, Titolo IV in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, la decisione di contrarre in caso di affidamento diretto "*individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alla ragione della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*";

DATO ATTO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di eseguire gli scavi in profondità, in corrispondenza dei punti dove si intende verificare le fondazioni, propedeutici alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico dell'edificio denominato "Casa dello Sport" sito a Teramo in Via Taraschi, di proprietà della Regione Abruzzo;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'appalto per lo svolgimento di assistenza durante le due attività di scavo, conformemente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta all'esecuzione dello scavo, rilasciato dalla competente Soprintendenza, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale, predisposto da questo Ufficio, già accettato dall'operatore economico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- si intende procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- le operazioni relative alla presente procedura si svolgono attraverso la piattaforma certificata di eProcurement "www.acquistinretepa.it" gestita da Consip S.p.A., mediante lo strumento della Trattativa Diretta MePA, e la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine generato dallo stesso sistema MePA;
- l'operatore economico in risposta alla trattativa diretta ID 4841516 ha offerto per l'affidamento dell'appalto in argomento un prezzo di € 490,00 (quattrocentonovanta/00), al netto di IVA e oneri;



- l'operatore economico affidatario è abilitato su MePA nel bando "Servizi", categoria "Servizi professionali al patrimonio culturale";
- il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in n. 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna d'urgenza dell'esecuzione del contratto;
- il presente appalto è costituito da un unico lotto in quanto, ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'USR Abruzzo ha deciso di ricorrere ad un unico contraente per motivi di organicità, economicità e di contenimento dei tempi;

ATTESO che spese relative al presente affidamento trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera;

DATO ATTO che, trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000,00 euro, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 co. 6 del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

VISTE le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs. 36/2023 ed in merito alla Clausola di Pantouflage, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012);

DATO ATTO che l'operatore economico è iscritto nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l'operatore economico risulta in posizione regolare rispetto agli obblighi contributivi, come da attestazione DURC prot. INPS_ 42901530 del 09/10/2024 (scadenza validità 06/02/2025);

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dell'operatore economico incaricato;

DATO ATTO che la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice dei contratti, la garanzia definitiva non è richiesta in quanto si ritiene che la tipologia e l'entità, anche in termini economici, del lavoro affidato, unite al ridotto termine temporale previsto per la sua esecuzione, nonché la previsione del pagamento in unica soluzione a conclusione dell'intera prestazione con assenza di anticipazioni e/o pagamenti intermedi, siano elementi sufficienti a limitare l'esposizione della stazione appaltante ai rischi derivanti dalla mancata esecuzione della prestazione, evitando pertanto di richiedere all'operatore economico la costituzione di garanzie con conseguente ritardo nell'espletamento dell'appalto affidato;

CONSTATATO che il professionista incaricato è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali essendo titolare di polizza professionale n° GH00010518-LB del 04/10/2024 rilasciata dalla compagnia Lloyd's Insurance Company S.A. per un massimale di importo 250.000,00 €;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto dell'appalto del servizio di assistenza da parte di un archeologo professionista per l'esecuzione degli scavi in fondazione propedeutici alla progettazione dell'intervento di



miglioramento sismico dell'edificio denominato "Casa dello Sport" sito a Teramo in Via Taraschi, di proprietà della Regione Abruzzo e di approvare il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già accettato dall'operatore economico, unitamente alla proposta di affidamento;

DATO ATTO che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza attualmente in vigore, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

DATO ATTO che il C.U.P. assegnato è il seguente: B42C21001420001 mentre il CIG è il seguente: B471E6238A;

CONSIDERATO di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:

Valore economico stimato dell'appalto	500,00 €
Ribasso offerto dall'operatore economico	- 10,00 €
Valore economico dell'appalto al netto del ribasso	490,00 €
Oneri previdenziali pari al 4%	19,60 €
Imponibile	509,60 €
IVA 22%	112,11 €
TOTALE	621,71 €

DATO ATTO che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni dell'Ordinanza Speciale n. 22/2021 e le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **affidare** l'incarico del servizio di assistenza da parte di un archeologo professionista per l'esecuzione degli scavi in fondazione propedeutici alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico dell'edificio denominato "Casa dello Sport" sito a Teramo in Via Taraschi, di proprietà della Regione Abruzzo, al professionista archeologo **Tania Di Pietro**, Codice fiscale: DPTTNA84L62L103B, P. IVA: 01962970677, con sede in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) – via Cesa di Francia, per un importo pari a **€ 490,00**, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA;
2. di **dare atto** che, trattandosi di un importo compreso all'interno del limite previsto, si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 specificando, altresì, che il professionista è stato individuato consultando l'elenco dei professionisti dei beni culturali individuati dall'articolo 9 bis del Codice dei beni e del paesaggio, al fine di individuare i professionisti in possesso delle idonee abilitazioni richieste per l'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento;
3. di **dare atto** che l'importo dell'affidamento è risultato dall'offerta formulata dall'operatore economico rispetto al valore stimato dall'USR Abruzzo, sulla base delle risultanze di servizi analoghi già affidati in precedenza;



4. di **dare atto** che le operazioni relative alla procedura di affidamento si sono svolte attraverso la piattaforma telematica gestita da Consip s.p.a., mediante lo strumento della Trattativa Diretta, e che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine relativo alla negoziazione ID 4841516, generato dallo stesso sistema MePA;
5. di **approvare** il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
6. di **dare atto** che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di procedura di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere b) di importo inferiore a 40.000,00 euro, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti è stato attestato dall'operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che l'USR Abruzzo si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità di tali dichiarazioni e, qualora, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, di procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
7. di **dare atto** che, trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 co. 6 del Codice;
8. di **dare atto** che:
 - il RUP, ai sensi dell'art. 15 del Codice, per l'attuazione dell'intervento in argomento è il dott. Piergiorgio Tittarelli, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice dei contratti ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il C.U.P. assegnato è il seguente: B42C21001420001 e che il CIG è il seguente: B471E6238A;
9. di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Valore economico stimato dell'appalto	500,00 €
Ribasso offerto dall'operatore economico	- 10,00 €
Valore economico dell'appalto al netto del ribasso	490,00 €
Oneri previdenziali pari al 4%	19,60 €
Imponibile	509,60 €
IVA 22%	112,11 €
TOTALE	621,71 €

10. di **dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni dell'Ordinanza Speciale n. 22/2021 e le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
11. di **dare atto** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;
12. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013.

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione

Pubblica USR 2016

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)